

REGIONE
PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione

(*) *metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo*

Al Comune di Piobesi

ufficiotecnico@comune.piobesi.to.it

E, p.c. Al Settore A1606C
Urbanistica Piemonte Occidentale

Al Settore A1805A
Difesa del Suolo

Al Settore A1813C
Tecnico regionale
Città Metropolitana di Torino

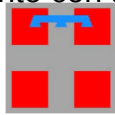
OGGETTO: Applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2025, n. 8-905.
Comunicazione.

Con riferimento alla Vostra nota n. 3493 del 14 maggio 2025 con la quale viene richiesto al Settore scrivente e al Settore Urbanistica Piemonte Occidentale se per il rilascio di titoli abilitativi, sino alla approvazione di una nuova variante del PRGC formata con l'applicazione dei criteri previsti dalla D.G.R. n. 8-905, debbano essere osservate esclusivamente le norme del PRGC vigente del Comune di Piobesi, adeguato al PAI, sentito il Settore Urbanistica Piemonte Occidentale, si evidenzia quanto segue.

Le disposizioni riportate nella DGR n. 8-905 del 24 marzo 2025 riguardano la redazione degli studi geologici a supporto delle nuove varianti urbanistiche che, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della citata deliberazione (BUR n. 13 del 27 marzo 2025), dovranno essere redatti in ottemperanza a quanto contenuto nei *"Criteri e indirizzi in materia di difesa del suolo e pianificazione territoriale e urbanistica"*. Sono tuttavia fatti salvi i procedimenti in corso i cui incarichi professionali siano già stati affidati, i cui documenti progettuali possono essere redatti secondo le previgenti disposizioni.

La citata DGR n. 8-905 non ha pertanto valore retroattivo e non incide sugli strumenti urbanistici vigenti già adeguati al PAI e, conseguentemente, sul rilascio dei titoli abitativi per i quali valgono le relative norme di attuazione.

Per quanto riguarda il quesito relativo all'art. 2 bis della Legge Regionale 4 ottobre 2018, n. 16, introdotto dall'art. 4 della L.R. n. 7/2022, che prevede che *"...per gli edifici a destinazione residenziale o con essa compatibile, per gli edifici a destinazione turistico-ricettiva e per i rustici definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera "d", non costituiscono incremento di carico antropico gli interventi per il recupero di volumi esistenti, anche a seguito di crolli e demolizioni, compresi i*



REGIONE
PIEMONTE

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Geologico*

mutamenti di destinazione d'uso ammessi dal P.R.G.C. vigente...", si segnala che tale norma non ha effetti retroattivi.

Pertanto, la sua applicazione non può che avvenire per gli strumenti urbanistici approvati o solamente avviati a partire dal 1° giugno 2022, data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2022, la cui istruttoria sia sensibile ai contenuti della normativa novellata anche in considerazione dei principi di tutela della sicurezza.

Cordiali saluti.

*Dott.ssa Paola Elena Bernardelli
sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

*Referente
Dott. Paolo Tonanzi
Cell. 335 777 1560
E-mail: paolo.tonanzi@regione.piemonte.it*

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*

Arrivo: AOO A1600A, N. Prot. 00083048 del 29/05/2025